

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (3) A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.
- (4) È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.
- (5) Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell'Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.
- (6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatili, considerando l'ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.
- (7) All'Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

- (8) Gli accordi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell'Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell'Agenzia.
- (9) È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.
- (10) Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.
- (11) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.
- (12) Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell'importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l'Agenzia sia remunerata di conseguenza.
- (13) È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell'Agenzia costituisca un prerequisito per l'ammissibilità di un ricorso.
- (14) Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall'altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (15) Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.
- (16) È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell'esperienza acquisita dall'Agenzia nell'applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario.
- (17) Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all'Agenzia e stabilisce l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «diritti»: gli importi riscossi dall'Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;

- b) «oneri»: gli importi riscossi dall'Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
- c) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;
- d) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;
- e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall'Agenzia;
- f) «ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:
 - 1) per i diritti e gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
 - 2) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, il 1° giugno successivo al rilascio del certificato;
 - 3) per i diritti di approvazione di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;
 - 4) per i diritti di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.

Articolo 3

Determinazione di diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall'Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell'allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell'ambito di competenza dell'Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell'Agenzia. L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all'allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell'allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all'allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4

Pagamento di diritti o oneri

1. L'Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l'Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L'Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.
2. Il richiedente versa l'importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3. Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all'Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l'Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

Articolo 5

Rigetto o interruzione per motivi finanziari

1. Fatto salvo il regolamento interno dell'Agenzia, l'Agenzia può:
 - a) rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;
 - c) rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;
 - d) rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell'Agenzia.
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l'Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell'Agenzia.

Articolo 6

Spese di viaggio

1. Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: $d = v + a + h - e$.
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

d = spese di viaggio dovute;

v = costi di trasporto;

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie ⁽³⁾;

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II ⁽⁴⁾; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza;

e (componente e) = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all'interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.
3. Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all'allegato, parte II bis.

Articolo 7

Stima finanziaria

1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l'Agenzia fornisce una stima finanziaria.
2. Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l'Agenzia.

⁽³⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

⁽⁴⁾ Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).

3. In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall'Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria è modificata dall'Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell'intero importo dei diritti dovuti, a meno che l'Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
 - a) un diritto fisso di cui all'allegato, parte I;
 - b) un diritto variabile.
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l'Agenzia può, previo consenso del richiedente:
 - a) riclassificare una domanda all'interno delle categorie di cui all'allegato del presente regolamento;
 - b) riclassificare più domande come un'unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
 - i.) modifiche di maggiore entità;
 - ii.) riparazioni di maggiore entità; o
 - iii.) certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l'Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

Articolo 9

Periodi di pagamento

1. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a $1/365$ esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
2. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.
3. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4. I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:
 - a) i diritti di approvazione sono riscossi per domanda;
 - b) i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi;

le modifiche intervenute in un'organizzazione e che ne condizionano l'approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all'approvazione della modifica.

5. Nei casi di cui all'articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l'inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell'allegato, parte I, tabella 8.

6. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:

- a) per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda;
- b) per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi;
- c) se l'Agenzia riclassifica più domande come un'unica domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.

Articolo 10

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:

- a) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
- b) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;
- c) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
- d) per i diritti di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
- e) per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente regolamento:

- a) l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
- b) l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
- c) la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.

5. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

Articolo 11

Sospensione o revoca di certificati

1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.

2. Se l'Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l'Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un'unica soluzione all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L'Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3. Se l'Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.

Articolo 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

1. Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.

2. Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.

Articolo 13

Compiti di certificazione su base eccezionale

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l'assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l'Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.

CAPO III

ONERI

Articolo 14

Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri

- 1) L'importo degli oneri riscossi dall'Agenzia conformemente all'allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
- 2) Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all'allegato, parte II bis.

Articolo 15

Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento

1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell'Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.
4. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell'onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 16

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
 - a) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;
 - b) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell'onere applicabile;
 - c) per gli oneri di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;
 - d) per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente regolamento:
- l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
 - l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
 - la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.
5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

CAPO IV

RICORSI

Articolo 17

Trattamento dei ricorsi

- Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all'allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l'onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.
- Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all'Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d'affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all'Agenzia unitamente al ricorso.
- Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall'Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia.
- Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

CAPO V

PROCEDURE DELL'AGENZIA

Articolo 18

Disposizioni generali

L'Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall'altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

- i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
- l'Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

*Articolo 19***Valutazione e revisione**

1. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell'importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2. L'Agenzia valuta periodicamente l'allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l'Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall'Agenzia.
3. Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell'Agenzia e dei relativi costi.
4. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 5.

*Articolo 21***Disposizioni transitorie**

1. I diritti annuali o di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le tariffe orarie di cui all'allegato, parte II, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.
3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell'organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all'allegato, parte II, fino all'espletamento dei compiti derivanti da tali domande.
4. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

INDICE

Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione

Parte III — Oneri per i ricorsi

Parte IV — Tasso di inflazione annuo

Parte V — Note esplicative

PARTE I

Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Tabella 1

Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] ⁽¹⁾

	Diritto fisso (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	2 055 230
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 693 040
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	564 350
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	420 700
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	139 980
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	15 890
Fino a 1 200 kg	5 300
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	476 100
Medi	190 450
Piccoli	23 850
Molto leggeri	23 850
Palloni	7 380
Dirigibili grandi	42 950
Dirigibili medi	16 360
Dirigibili piccoli	8 190

Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	405 310
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW	270 170
Motori non a turbina	36 920
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	18 460
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	12 610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	3 600
Elica classe CS-22 J	1 800
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	9 300
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	5 320
Valore inferiore a 2 000 EUR	3 090
Unità di potenza ausiliaria (APU)	221 120

(¹) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Tabella 2

Certificati di omologazione supplementari

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)			
	Significativi complessi	Significativi	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo				
Oltre 150 000 kg	952 500	76 480	16 330	4 650
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	680 880	45 900	13 060	3 660
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	378 140	30 600	9 790	3 330
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	290 420	18 360	6 540	3 330
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	119 970	5 610	2 580	1 290
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	6 140	1 970	1 230	610
Fino a 1 200 kg	3 630	310	310	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo				
Grandi	321 710	58 950	8 840	2 950
Medi	188 500	29 480	5 900	2 360

Piccoli	15 080	11 800	4 420	1 480
Molto leggeri	9 610	1 110	490	310
Altri aeromobili con pilota a bordo				
Palloni	3 630	1 050	490	310
Dirigibili grandi	37 700	15 970	12 780	6 390
Dirigibili medi	15 090	4 910	3 930	1 970
Dirigibili piccoli	7 520	2 460	1 970	990
Propulsione				
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	190 090	14 740	8 840	5 900
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	185 830	8 840	6 940	4 630
Motori non a turbina	34 710	3 440	1 540	770
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	17 410	1 730	770	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	7 020	2 460	1 230	610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	2 140	1 840	920	470
Elica classe CS-22 J	1 080	920	470	230
Parti ed equipaggiamenti non installati				
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	136 280	7 370	4 920	2 460

Tabella 3

Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)				
	Diritto di modello (!)	Significative complesse	Significative	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo					
Oltre 150 000 kg	100 000	800 000	78 010	14 330	5 110
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	59 880	479 050	39 030	10 750	3 290
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	39 910	319 280	31 230	7 170	2 560
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	31 930	255 450	19 520	3 580	2 560

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	15 110	120 900	5 360	2 500	1 240
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	530	4 230	1 360	610	310
Fino a 1 200 kg	450	3 630	310	310	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo					
Grandi	30 160	241 280	53 440	10 690	3 560
Medi	18 850	150 800	28 500	7 120	2 490
Piccoli	1 890	15 080	11 410	5 340	1 430
Molto leggeri	1 130	9 060	1 050	490	490
Altri aeromobili con pilota a bordo					
Palloni	450	3 630	1 050	490	490
Dirigibili grandi	3 770	30 160	14 250	10 690	7 120
Dirigibili medi	1 510	12 060	3 930	2 940	1 970
Dirigibili piccoli	750	6 030	1 970	1 470	990
Propulsione					
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	13 130	105 040	9 840	3 620	2 180
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	11 310	90 480	5 340	1 810	1 090
Motori non a turbina	1 890	15 110	1 600	740	500
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	940	7 550	740	370	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	470	3 780	1 320	500	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	150	1 160	1 000	470	470
Elica classe CS-22 J	70	590	500	160	160
Parti ed equipaggiamenti non installati					
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	8 760	70 070	3 690	1 230	740

(¹) Il diritto di modello comprende l'aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.

Tabella 4

Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso ⁽¹⁾ (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	1 890
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 890
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	1 890
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	1 890
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	610
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	500
Fino a 1 200 kg	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	970
Medi	970
Piccoli	970
Molto leggeri	490
Altri aeromobili con pilota a bordo	
Palloni	490
Dirigibili grandi	1 720
Dirigibili medi	970
Dirigibili piccoli	970
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 kN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	1 270
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 kN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	1 270
Motori non a turbina	610
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	470
Elica classe CS-22 J	320
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 860
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 070
Valore inferiore a 2 000 EUR	620
Unità di potenza ausiliaria (APU)	490

⁽¹⁾ I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

Tabella 5

Sostegno per la convalida della certificazione

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell'autorità di un paese terzo di un certificato dell'AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

Pacchetto di servizi	Onere fisso (EUR)
Grande	2 500
Medio	1 000
Piccolo	250

Tabella 6

Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)

Servizio volto a fornire sostegno relativo all'approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

Onere fisso (EUR)	
1 — Relazione MRB iniziale	
Aeromobili CS-25	350 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	150 000
Certificati di omologazione supplementari	50 000
2 — Revisione delle relazioni MRB	
CS-25 oltre 150 000 kg	120 000
CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	100 000
CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	80 000
CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg	40 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	30 000
Certificati di omologazione supplementari	20 000

Tabella 7

Operatori di paesi terzi

[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] ⁽¹⁾

	Diritto fisso (EUR)
Visita in loco ⁽²⁾	19 000
Riunione tecnica a Colonia	10 000

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

⁽²⁾ Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).

Tabella 8

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo		
Oltre 150 000 kg	1 155 160	360 270
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	975 480	274 490
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	293 940	110 140
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	48 050	16 320
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	5 320	1 770
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	2 460	830
Fino a 1 200 kg	230	70
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo		
Grandi	102 930	37 740
Medi	57 190	21 280
Piccoli	23 880	8 670
Molto leggeri	3 700	1 230
Altri aeromobili con pilota a bordo		
Palloni	840	360
Dirigibili grandi	4 000	1 330
Dirigibili medi	2 460	820
Dirigibili piccoli	1 970	660
Propulsione		
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	120 090	32 140
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	58 180	27 450
Motori non a turbina	1 120	140
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	610	310
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	420	220

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	240	50
Elica classe CS-22 J	230	70
Parti ed equipaggiamenti non installati		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 440	680
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 290	460
Valore inferiore a 2 000 EUR	520	420
Unità di potenza ausiliaria (APU)	87 880	10 510

In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:

- A. Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l'equivalente versione passeggeri.
- B. Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra.
- C. La tariffa oraria di cui all'allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:
1. per aeromobili:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;
 2. per motori ed eliche:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;
 3. per parti ed equipaggiamenti non installati:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti o gli equipaggiamenti non installati sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.

Tabella 9 A

Approvazione dell'organizzazione di progettazione (DOA)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	14 400	11 330	8 470	5 720	4 430
Tra 10 e 49	40 510	28 930	17 360	11 580	—
Tra 50 e 399	179 410	134 600	89 620	68 660	—
Tra 400 e 999	358 820	269 030	224 220	188 770	—
Tra 1 000 e 2 499	717 640	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	1 076 300	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	1 152 600	—	—	—	—
Oltre 7 000	5 979 800	—	—	—	—
Diritto di sorveglianza (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	7 200	5 670	4 240	2 860	2 210
Tra 10 e 49	20 260	14 470	8 680	5 780	—
Tra 50 e 399	78 060	58 590	38 930	31 250	—
Tra 400 e 999	156 260	117 230	97 650	85 920	—
Tra 1 000 e 2 499	312 520	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	468 780	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	995 500	—	—	—	—
Oltre 7 000	2 604 820	—	—	—	—

Tabella 9 B

Procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria	Descrizione	Diritto (EUR)
1 A	Certificazione di omologazione	7 940
1B	Certificazione di omologazione — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180
2 A	Certificati di omologazione supplementari (<i>supplemental type certificates</i> - STC) e/o riparazioni di maggiore entità	6 350
2B	STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	2 650

3 A	ETSOA	6 350
3B	ETSOA — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180

Tabella 10

Approvazione dell'organizzazione di produzione (POA)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR ⁽¹⁾	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR ⁽¹⁾	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR ⁽¹⁾
Fino a 100 membri del personale coinvolti	20 650	39 710	55 600
Tra 100 e 499	31 770	63 540	111 200
Tra 500 e 999	59 570	119 140	238 280
Tra 1 000 e 4 999	158 850	317 700	794 250
Tra 5 000 e 20 000	595 670	1 191 380	2 779 880
Oltre 20 000	992 810	1 985 630	3 971 250
Diritto di sorveglianza (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR ⁽¹⁾	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR ⁽¹⁾	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR ⁽¹⁾
Fino a 100 membri del personale coinvolti	13 770	26 480	37 070
Tra 100 e 499	21 180	42 360	74 120
Tra 500 e 999	39 710	79 430	158 580
Tra 1 000 e 4 999	105 900	211 800	529 500
Tra 5 000 e 20 000	397 130	794 290	1 853 250
Oltre 20 000	625 000	1 323 750	2 647 500

(¹) Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.

Tabella 11

Approvazione dell'organizzazione di manutenzione[di cui all'allegato I, parte M, capitolo F, e all'allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (¹)

	Diritto di approvazione ⁽¹⁾ (EUR)	Diritto di sorveglianza ⁽¹⁾ (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	6 150	4 920
Tra 10 e 49	24 620	15 250
Tra 50 e 99	39 400	30 500
Tra 100 e 499	52 660	40 770
Tra 500 e 999	72 720	56 300
Oltre 999	102 100	79 000

Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽¹⁾ (EUR)	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾
A 1	20 980	16 240
A 2	4 780	3 700
A 3	9 540	7 380
A 4	950	740
B 1	9 540	7 380
B 2	4 780	3 700
B 3	950	740
C/D	950	740

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

⁽³⁾ Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

Tabella 12

Approvazione dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione

[di cui all'allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	10 460	8 120
Tra 10 e 49	22 510	20 820
Tra 50 e 99	43 750	34 660
Oltre 99	57 610	52 950
Diritto per:	3 530	2 650
— approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione ⁽¹⁾	3 530	2 650
— seconda infrastruttura aggiuntiva e successive ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi ⁽²⁾ ⁽³⁾	3 530	—

⁽¹⁾ Di cui all'allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

⁽²⁾ Per l'approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

⁽³⁾ Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.

Tabella 13

Approvazione dell'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di un paese terzo

[di cui all'allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

		Diritto fisso ⁽¹⁾ (EUR)
Diritto di approvazione		52 950
Diritto di sorveglianza		52 950
<hr/>		
Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾ (EUR) — approvazione iniziale	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾ (EUR) — sorveglianza
A1 = velivoli oltre 5 700 kg	13 240	13 240
A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg	6 620	6 620
A3 = elicotteri	6 620	6 620
A4: tutti gli altri	6 620	6 620

⁽¹⁾ Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.⁽²⁾ Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

Tabella 14

Dispositivi di addestramento al volo simulato (*Flight Simulation Training Devices - FSTD*) e organizzazioni che li utilizzano[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] ⁽¹⁾

Diritto di approvazione dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione		12 350	
<hr/>			
Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)			
	Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento	Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti	Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti
Simulatore integrale di volo (FFS)	32 110	39 520	45 940
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	13 590	16 070	22 480
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	9 880	13 590	18 530

Diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	5 560		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	2 780		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
Simulatore integrale di volo (FFS)	9 130		
Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (?)	2 800		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	5 210		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	3 710	4 940	7 410
Programma di valutazione esteso (<i>Extended Evaluation Programme</i> - EEP) — diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	11 120		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	5 560		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
	EEP tre anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	4 090		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	2 440		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	1 900	2 310	3 300
	EEP due anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	5 310		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	3 170		

	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	2 350	2 970	4 330

(¹) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(²) Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell'accordo bilaterale.

Tabella 15

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili

	Diritto fisso (EUR)
Nuove approvazioni, per domanda	900
Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	900

PARTE II

Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)	247
------------------------------------	-----

Base oraria secondo i compiti in questione (¹):

Produzione senza approvazione	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di addestramento approvata	Numero effettivo di ore
Certificato di centro aeromedico	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione ATM/ANS	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo	Numero effettivo di ore
Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa	Numero effettivo di ore
Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale	Numero effettivo di ore
Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali	Numero effettivo di ore
Modifiche alle procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione	Numero effettivo di ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25	6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili	2 ore
Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)	4 ore
Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo	3 ore
STC di base con un numero di serie	2 ore
Rimissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico	1 ora
Controllo competenza	1 ora

(¹) Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L'elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

PARTE II bis

Oneri per la fornitura di servizi di formazione

A. Servizi di formazione soggetti a oneri

1. Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:
 - a) per la formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all'appendice;
 - b) per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui all'appendice.
2. I servizi di formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.
3. Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell'AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l'organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

B. Esenzione dagli oneri indicati nell'appendice

L'Agenzia può concedere un'esenzione dagli oneri indicati nell'appendice per i servizi di formazione forniti a:

- a) autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all'Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;
- b) università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all'ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all'aviazione;
 - il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;
 - l'effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell'aviazione o di settori correlati;
- c) persone che sostengono le attività dell'Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell'Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.

C. Rimborso delle spese di viaggio

- Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell'Agenzia che eroga la formazione secondo la formula $d = v + a + h$.
- Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:
 d = spese di viaggio dovute;
 v = costi di trasporto;
 a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie ⁽¹⁾;
 h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II ⁽²⁾; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza.
- Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell'Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall'Agenzia presso i locali di tali entità.

Appendice alla parte II bis

Formazione in aula	Durata della formazione in giorni							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Onere per formazione individuale (EUR/giorno)	440	710	925	1 088	1 263	1 425	1 725	2 000
Onere per sessione (EUR/giorno)	3 500	5 700	7 400	8 700	10 100	11 400	13 800	16 000

Formazione online	Durata della formazione in ore							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Onere per formazione individuale (EUR/ora)	50	100	150	200	250	300	350	400

Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.

PARTE III

Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l'onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all'organizzazione in questione.

Onere fisso	10 000 (EUR)
Categoria di onere applicabile alle persone fisiche	Coefficiente
	0,10

⁽¹⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

⁽²⁾ Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).

Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)	Coefficiente
Inferiore a 100 001	0,25
Tra 100 001 e 1 200 000	0,50
Tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
Tra 2 500 001 e 5 000 000	1,00
Tra 5 000 001 e 50 000 000	2,50
Tra 50 000 001 e 500 000 000	5,00
Tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,50
Oltre 1 000 000 000	10,00

PARTE IV

Tasso di inflazione annuo

Tasso d'inflazione annuo applicabile:	«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell'Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso 3 mesi prima dell'applicazione dell'indicizzazione

PARTE V

Note esplicative

- 1) Le «specifiche di certificazione» (*certification specifications* - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications>).
- 2) «VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell'aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell'aria diversi da «VTOL».
- 3) «Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (*maximum take-off weight* - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27.
- 4) Gli aeromobili ad alte prestazioni (*high-performance aircraft* - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un'altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg».
- 5) «Dirigibili piccoli» si riferisce a:
 - tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m³;
 «dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m³ e 15 000 m³;
 «dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m³.

- 6) Nell'allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.
- 7) Per i diritti riscossi conformemente all'allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata.
- 8) Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4.
- 9) Nell'allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

	Semplici	Standard	Significativi	Significativi complessi
Certificati di omologazione supplementari (STC) dell'AESA	STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.	Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.	Il termine «significativa» è definito nell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, lettera b) del regolamento (UE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].	Una modifica «significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa [cfr. gli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012] la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base agli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione); oppure una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi [cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell'appendice 2 degli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012]. Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l'Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa.
Modifiche progettuali di maggiore entità dell'AESA				
Riparazioni di maggiore entità dell'AESA			n.a.	n.a.

- 10) Nell'allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell'assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l'Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.
- 11) Nell'allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo dell'organizzazione di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione ETSOA-APU	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/ ETSOA (esclusa APU)	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)

- 12) Nell'allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.
- 13) Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell'organizzazione.

A tal fine:

- il luogo principale dell'attività (*principal place of business* - PPOB) è considerato come l'ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD;
- gli indirizzi diversi dal PPOB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un'estensione di un'ubicazione, ossia quando un'ubicazione si trova a un'adeguata distanza da un'altra tale da consentire all'amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un'analisi personalizzata per valutare la complessità dell'organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.